

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per la formazione 4.0: nuovi chiarimenti

di **Federica Furlani**

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 79 del 20 marzo 2019](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al **credito d'imposta per la formazione 4.0**: incentivo fiscale automatico disciplinato dall'[articolo 1, commi 46 e ss., L. 205/2017](#) e dal [D.M. 04.05.2018](#), utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello **F24** attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che possono accedere al beneficio **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, incluse le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti, **indipendentemente dall'attività economica esercitata**, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, **dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito** ai fini fiscali.

Gli **enti non commerciali** che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Le attività di formazione oggetto dell'agevolazione devono essere svolte **per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0**. In particolare costituiscono **attività ammissibili** le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: *big data* e analisi dei dati; *cloud* e *fog computing*; *cyber security*; simulazione e sistemi *cyber-fisici*; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d'imposta spetta in misura pari al **40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario**.

Per quelle sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la **Legge di bilancio 2019** ha invece previsto una **rimodulazione della misura percentuale** di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute:

- **50%** delle spese ammissibili sostenute dalle **piccole imprese**, nel limite massimo di 300.000 euro,
- **40%** di quelle sostenute dalle **medie imprese**, nel limite massimo di 300.000 euro,

- **30%** per le **grandi imprese**, nel limite massimo di 200.000 euro,

come individuate ai sensi dell'[allegato I](#) al **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17.06.2014.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta **le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente** nelle **attività di formazione** ammissibili, limitatamente al **costo aziendale** riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione, ovvero in base alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali **indennità di trasferta** erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono inoltre agevolabili anche le spese relative al **personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor** alle attività di formazione ammissibili; tuttavia esse non possono eccedere il **30% della retribuzione complessiva** annua spettante al dipendente

Tra gli **obblighi documentali e dichiarativi** previsti per poter godere del beneficio, vi è la necessità che lo svolgimento delle attività di formazione agevolabili sia espressamente disciplinato in **contratti collettivi aziendali o territoriali depositati per via telematica presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente**.

Inoltre deve essere rilasciata a ciascun dipendente **l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili**, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'[allegato A](#) della **L. 205/2017** (istitutiva del credito d'imposta) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Il **quesito** oggetto di interpello verte sul **termine di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente**, ovvero se una volta depositato, il costo aziendale sostenuto dall'impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili debba assumersi - ai fini della determinazione del credito d'imposta - **sin dall'inizio dell'anno d'imposta** oppure se sia necessario procedere a un corrispondente **ragguaglio**, per la durata inferiore dell'anno, **con decorrenza dal momento del deposito del contratto** di cui sopra.

L'Agenzia, dopo aver richiamato il **punto 1)** della [circolare n. 412088 del 03.12.2018](#) del Ministero dello Sviluppo Economico, che specifica che il suddetto **deposito** può essere effettuato anche **successivamente allo svolgimento delle attività formative**, ma comunque **entro la data del 31 dicembre 2018**, precisa che l'**invio dei contratti all'Ispettorato del lavoro competente costituisce "una condizione di ammissibilità al beneficio"**, ma non è idoneo a incidere sull'individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione.

Di conseguenza, il **credito d'imposta** in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, **per l'intero periodo di imposta**, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il **deposito** dei relativi **contratti** sia effettuato **nel termine del periodo d'imposta di riferimento**.

Seminario di specializzazione

**IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)